



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

ORDINANZA N.27 DEL 18.11.2020

VISTA l'Ordinanza n. 15 del 05.11.2018 che approva il Regolamento per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68 cod. nav. nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

VISTA l'Ordinanza n.5 del 29.05.2019 che modifica l'art. 5, co. 7, del suddetto Regolamento;

VISTO il Decreto del Presidente n. 544 del 03.08.2020 che approva il Regolamento relativo alla disciplina dei poteri di firma degli atti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

VISTO il parere del Comitato di Gestione nella seduta del 17/11/2020;

VISTO il D.M. 342 del 28.06.2018;

CONSIDERATO CHE:

1. Nell'ambito della progressiva attività di digitalizzazione di questa Autorità di Sistema Portuale, sono state informatizzate le modalità di iscrizione al Registro dell'AdSP, tenuto ai sensi dell'art. 68, co. 2, C.d.N., che, quindi, potrà avvenire esclusivamente attraverso il portale dedicato nel sito istituzionale di questa A.d.S.P.;
2. Inoltre, nell'ambito delle verifiche a campione condotte ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento dall'Area Operativa, è stata evidenziata l'opportunità:
 - di modificare la documentazione da produrre relativamente all'elenco del personale impiegato nell'esercizio dell'attività, all'elenco dei mezzi e delle attrezzature a disposizione per l'esercizio delle attività, nonché di fornire uno schema di relazione descrittiva dell'attività da svolgere;
 - di evidenziare gli adempimenti in materia di sicurezza ex D. Lgs. 81/08 oggetto di verifica;
 - di specificare i soggetti che devono possedere i requisiti di cui all'art. 5, co. 1, del vigente Regolamento relativi all'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. ed all'insussistenza di condanne passate in giudicato per delitti contro la fede pubblica, per delitti punibili con pena superiore a tre anni di reclusione e per delitti che comportano la sospensione o interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio di attività commerciali in genere;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

- di eseguire le verifiche a campione di cui all'art. 10 del Regolamento sul 10% delle imprese iscritte per attività occasionali.

ORDINA

Art. 1

Il vigente Regolamento approvato con ordinanza n.15 del 05.11.2018 e ss.mm. ed ii. è modificato come segue:

- A) sono eliminati i moduli di iscrizione MOD. 1, MOD. 2. MOD. 3, allegati al Regolamento per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68 cod. nav. nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- B) è inserito il seguente periodo all'art. 5, co. 1:
- “I requisiti di cui ai punti 5 e 6 dovranno sussistere nei confronti dei seguenti soggetti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il diniego dell'iscrizione non avviene quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.”
- C) l'art. 5, co. 2, è sostituito come segue:
- “2. L'istanza deve contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione della/e attività che si intende svolgere e del porto/i di esercizio e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative ai requisiti di cui al comma 1.
L'iscrizione al Registro art. 68 dovrà avvenire con modalità telematica esclusivamente attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale di questa A.d.S.P., rendendo le dichiarazioni e producendo tutta la documentazione richiesta.



Le istanze pervenute con modalità differenti sono inammissibili.

Alla richiesta di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

1. ricevuta di pagamento dell'importo previsto dal precedente art. 4, co. 3;
2. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
3. elenco del personale impiegato nell'esercizio dell'attività, da rendere secondo lo schema allegato (allegato 1);
4. elenco dei mezzi e delle attrezzature a disposizione per l'esercizio delle attività, da rendere secondo lo schema allegato (allegato 2);
5. relazione descrittiva dell'attività da svolgere, da rendere secondo lo schema allegato (allegato 3)
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza e per la determinazione di iscrizione al Registro (allegato 4);
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, co. 1, punti 5 e 6, per i soggetti indicati nel secondo periodo del citato comma (allegato 5);
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli adempimenti di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 (allegato 6);
9. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
10. copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 1."

D) All'art. 5, co. 6, dopo la parola "Autorità", inserire "..., con modalità telematiche attraverso il portale dedicato". Inoltre è aggiunto il seguente periodo:
"L'Autorità prende formalmente atto delle variazioni di attività, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, senza necessità di ulteriore determinazione del dirigente o funzionario apicale."

E) All'art. 8, i commi 1 e 2 sono sostituiti come segue:

- "1. Il rinnovo dell'iscrizione potrà avvenire con modalità telematica esclusivamente attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale di questa A.d.S.P., **entro il 31 ottobre di ogni anno**. Per l'anno 2020 la suddetta data è posticipata al 30 novembre. Dopo la suddetta data occorrerà procedere ad una nuova iscrizione secondo le modalità di cui all'art. 5.
2. Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti per l'iscrizione. Eventuali aggiornamenti (nel personale, nei mezzi e nelle attrezzature e nell'attività da svolgere) devono essere comunicati al momento del rinnovo attraverso la medesima modulistica utilizzata per l'iscrizione."



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

- F) L'art. 9, co. 1, è sostituito come segue:
"1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro per l'espletamento di attività occasionali, la domanda deve essere inoltrata con modalità telematica esclusivamente attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale di questa A.d.S.P., rendendo le dichiarazioni e producendo tutta la documentazione richiesta, relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 5."
- G) Nel primo periodo dell'art. 10 del Regolamento, dopo le parole "...iscritti nel Registro", sono inserite le parole "... per attività non occasionali e del 10% dei soggetti iscritti nel Registro per attività occasionali."

Art. 2

Le modifiche di cui all'art.1 entreranno in vigore a far data dal **23.11.2020**.
Alla presente ordinanza sono acclusi il testo emendato ed i relativi allegati.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino MONTI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Amm. Isp. A. Salvatore Gravante)

AREA OPERATIVA
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Luciano Caddemi)